REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2000 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2000

che stabilisce il quantitativo disponibile nel secondo semestre del 2000 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime d'importazione previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 (2), in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/1999 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue:

In applicazione del regolamento (CE) n. 171/2000 della Commissione (5), che stabilisce entro quali limiti possano essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2000 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 2508/97 hanno interessato per alcuni prodotti quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire per ciascun prodotto il quantitativo disponibile per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2000 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97, per i prodotti originari della Repubblica di Slovenia, figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

^(*) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1. (*) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31. (*) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 5. (5) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 12.